

Ordinanza concernente la produzione e la messa in commercio degli alimenti per animali

(Ordinanza sugli alimenti per animali)

Modifica del 16 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 26 maggio 1999¹ sugli alimenti per animali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 158 capoverso 2, 160 capoversi 1–5, 161, 164 e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura;

visto l'articolo 29 della legge del 7 ottobre 1983³ sulla protezione dell'ambiente;

visto l'articolo 9 capoverso 2 lettera c della legge del 24 gennaio 1991⁴ sulla protezione delle acque;

in applicazione della legge federale del 6 ottobre 1995⁵ sugli ostacoli tecnici al commercio,

Sostituzione di espressioni

Agli articoli 5 capoverso 1, 6 capoverso 1, 7 capoverso 1 e 8 capoverso 1, l'espressione «omologati per la messa in commercio» viene sostituita con «omologati»; agli articoli 5 capoverso 5 e 7 capoverso 3, l'espressione «omologazione per la messa in commercio» viene sostituita con «omologazione»; agli articoli 8 capoverso 5 e 13 capoverso 1, l'espressione «messi in commercio» viene sostituita con «importati o messi in commercio»; all'articolo 9 capoverso 1, l'espressione «mettere in commercio» viene sostituita con «importare o mettere in commercio»; agli articoli 13 capoverso 3 e 14 capoverso 3, l'espressione «mette in commercio» viene sostituita con «importa o mette in commercio»; all'articolo 14 capoverso 1, l'espressione «omologati per la messa in commercio» viene sostituita con «omologati per l'importazione o la messa in commercio».

1 RS 916.307

2 RS 910.1

3 RS 814.01

4 RS 814.20

5 RS 946.51

Art. 1 cpv. 1 e 2 lett. c e d

¹ La presente ordinanza disciplina l'importazione, la messa in commercio e la produzione degli alimenti per animali da reddito e per gli animali da compagnia.

² L'ordinanza non è applicabile:

- c. all'importazione, per uso privato, di alimenti destinati a animali da compagnia;
- d. all'importazione di alimenti per animali che non sono destinati all'elaborazione o alla trasformazione bensì alla riesportazione verso i Paesi con i quali non vi è alcun riconoscimento reciproco delle prescrizioni sugli alimenti per animali o della valutazione della loro conformità.

Art. 2 Definizioni

¹ Gli alimenti per animali sono sostanze e prodotti utilizzati per l'alimentazione degli animali da reddito agricoli o degli animali da compagnia o destinati alla fabbricazione di tali prodotti, indipendentemente dalla loro provenienza o dal loro modo di trasformazione; per tali s'intendono:

- a. *materie prime di alimenti per animali (materie prime)*: i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati ad essere messi in commercio come alimenti semplici, per la preparazione di alimenti composti oppure come supporto delle premiscele;
- b. *alimenti semplici per animali*: i diversi prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati come tali all'alimentazione degli animali;
- c. *alimenti composti per animali*: le miscele composte di prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, i derivati della loro trasformazione industriale nonché le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali sotto forma di alimenti completi o di alimenti complementari;
- d. *additivi*: le sostanze o i prodotti contenenti siffatte sostanze, che non sono premiscele di cui nella lettera *e* che, incorporati negli alimenti per animali, possono influire sulle caratteristiche di questi alimenti o sulla produzione animale;
- e. *premiscele*: le miscele di additivi o le miscele di uno o più additivi con sostanze che costituiscono un supporto, destinate alla fabbricazione di alimenti per animali;
- f. *coadiuvanti per l'insilamento*: le sostanze e gli organismi che facilitano la conservazione degli insilati; sono equiparati ai coadiuvanti per l'insilamento le sostanze per la conservazione del fieno umido;

- g. *alimenti completi*: le miscele di alimenti per animali che, data la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;
- h. *alimenti complementari*: le miscele di alimenti per animali con un tenore elevato di determinate sostanze e che, data la loro composizione, bastano per la razione giornaliera soltanto se combinate con altri alimenti;
- i. *alimenti minerali*: gli alimenti complementari per animali composti principalmente di minerali e che contengono almeno il 40 per cento di cenere grezza, riferito a un alimento con l'88 per cento di sostanza secca;
- j. *alimenti per animali, sostitutivi o succedanei del latte*: le miscele, secche o sciolte in una determinata quantità di liquido, destinate all'alimentazione di giovani animali, come completamento o succedaneo del latte materno post colostrale o all'ingrasso dei vitelli;
- k. *alimenti melassati per animali*: gli alimenti complementari prodotti mediante melassa e che contengono almeno il 14 per cento, calcolato in saccharosio, di zucchero totale;
- l. *alimenti per animali, per scopi nutrizionali speciali (alimenti dietetici)*: gli alimenti composti per animali che per la loro particolare composizione o le loro modalità di preparazione si distinguono chiaramente sia dai comuni alimenti, sia dagli alimenti medicinali, secondo le disposizioni dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto) e sono destinati a soddisfare particolari bisogni nutrizionali.

² Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

- a. *animali da reddito*: gli animali di specie detenute o foraggiate direttamente o indirettamente al fine di produrre derrate alimentari;
- b. *animali da compagnia*: gli animali di specie detenute o foraggiate dall'uomo che non vengono consumate né direttamente né indirettamente quali derrate alimentari;
- c. *produzione*: la fabbricazione, la trasformazione, il confezionamento e l'imballaggio;
- d. *messa in commercio*: qualsiasi trasferimento o cessione a titolo oneroso o gratuito;
- e. *razione giornaliera*: il quantitativo totale di alimenti, calcolato con un tenore di sostanza secca dell'88 per cento, di cui un animale di una determinata specie, classe di età e produzione necessita in media per coprire il suo fabbisogno nutritivo globale;
- f. *scopi nutrizionali speciali*: scopi intesi a soddisfare bisogni nutrizionali specifici di determinate categorie di animali da reddito o da compagnia il cui processo digestivo o di assorbimento o il cui metabolismo rischiano di essere perturbati temporaneamente o sono perturbati temporaneamente o in modo irreversibile e alle quali può pertanto essere di giovamento l'assunzione di alimenti adeguati al loro stato;

- g. *componenti*: le sostanze contenute in un alimento per animali e che influiscono in modo considerevole sul suo valore nutritivo; non sono considerati componenti gli additivi e le sostanze indesiderabili;
- h. *sostanze indesiderabili*: le sostanze – ad eccezione degli agenti responsabili di epizootie – presenti negli o sugli alimenti per animali e che possono influire negativamente sulla salute e sul rendimento degli animali o, in quanto residui, sulla qualità dei prodotti ottenuti dagli animali da reddito agricoli, soprattutto riguardo alla loro innocuità per la salute dell'uomo;
- i. *partita*: la quantità di alimenti per animali che costituisce un'unità che si presuppone possieda caratteristiche uniformi comuni.

Titolo prima dell'art. 3

Capitolo 2: Omologazione di alimenti per animali

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 3 Importazione e messa in commercio

¹ Gli alimenti per animali possono essere importati o messi in commercio soltanto se sono omologati.

² Al momento dell'importazione o della messa in commercio, gli alimenti per animali omologati devono essere sani, genuini e di qualità commerciale nonché caratterizzati conformemente alle prescrizioni.

Art. 4 Condizioni generali d'omologazione

¹ Un alimento per animali può essere omologato se:

- a. si presta sufficientemente all'uso previsto; e
- b. non produce effetti secondari inammissibili e non presenta rischi per l'uomo, gli animali o l'ambiente se è utilizzato conformemente alle prescrizioni.

² Gli alimenti per animali devono essere tali da:

- a. non mettere in pericolo la salute degli animali;
- b. non dare adito a confusione o errore.

³ Inoltre, gli alimenti per animali da reddito agricoli devono essere tali da:

- a. mantenere o migliorare il rendimento degli animali da reddito agricoli;
- b. non influire negativamente sulla qualità dei prodotti ottenuti dagli animali da reddito agricoli.

*Titolo prima dell'art. 5***Sezione 1a: Materie prime e alimenti semplici per animali***Art. 7 cpv. 2*

² Il Dipartimento emana la lista degli additivi e degli alimenti dietetici. La lista stabilisce le proprietà richieste per ogni additivo e alimento dietetico e le prescrizioni d'utilizzazione. Di regola il Dipartimento iscrive i nuovi additivi e alimenti dietetici su richiesta.

Art. 11 cpv. 1

¹ Se un additivo, un coadiuvante per l'insilamento o un alimento dietetico è già omologato in un Paese le cui esigenze in materia sono riconosciute come equivalenti, i risultati degli esami effettuati sono presi in considerazione nella misura in cui, oltre ai documenti che accompagnano la domanda secondo l'articolo 17, siano presentati anche il certificato di omologazione di questo Paese e una copia dei documenti di omologazione.

*Art. 12 cpv. 3 e 4**Abrogati**Art. 13 cpv. 2*

² Gli additivi, i coadiuvanti per l'insilamento e gli alimenti dietetici possono essere importati o messi in commercio soltanto per l'uso previsto e unicamente se presentano le proprietà menzionate nell'omologazione.

Art. 14 cpv. 3

³ Chiunque importa o mette in commercio premiscele deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche. Il Dipartimento disciplina le modalità della procedura di notifica.

Art. 17 cpv. 2

² La Stazione federale di ricerche sottopone la domanda di omologazione per parere ad altri servizi federali e alla Commissione speciale dell'Istituto se il loro campo di attività è interessato.

*Titolo prima dell'art. 20***Capitolo 3:
Notifica, omologazione e registrazione di chi intende produrre
e mettere in commercio alimenti per animali***Art. 20* Controllo autonomo

Chiunque produce, importa o mette in commercio alimenti per animali deve adottare, nel quadro della propria attività, provvedimenti adeguati affinché gli alimenti per animali adempiano le esigenze poste dalla legge e raggiungano una qualità ineccepibile, non pregiudicata da condizioni igieniche o imballaggi inadeguati. Il controllo ufficiale non esonera dall'obbligo del controllo autonomo.

Art. 20a Obbligo di notifica

¹ Chiunque vuole produrre alimenti per animali o metterli in commercio in Svizzera deve notificarlo alla Stazione federale di ricerche.

² È dispensato dall'obbligo di notifica chi fabbrica alimenti per il proprio effettivo di animali, a condizione che siano impiegati soltanto prodotti previsti per i consumatori finali, e chi mette in commercio alimenti semplici per animali nonché materie prime prodotti nella propria azienda agricola. Il Dipartimento stabilisce quali prodotti possono essere venduti ai consumatori finali.

Art. 20b Obbligo di tenere un registro

¹ Il produttore assoggettato all'obbligo di notifica deve tenere un registro con le seguenti indicazioni:

- a. il nome e l'indirizzo dei fornitori di ogni singola componente utilizzata per la fabbricazione;
- b. la composizione e la data di produzione di ogni partita;
- c. il nome e l'indirizzo dell'acquirente di ogni partita.

² Chiunque importa o mette in commercio alimenti per animali da reddito ed è assoggettato all'obbligo di notifica deve tenere un registro dei nomi e degli indirizzi dei fornitori e di ogni acquirente di una partita.

³ Le indicazioni di cui ai capoversi 1 e 2 vanno conservate per almeno due anni e presentate, su richiesta, alla Stazione federale di ricerche.

Art. 21 Omologazione e registrazione

¹ Necessita di un'omologazione chiunque vuole produrre uno dei seguenti alimenti per animali:

- a. additivi:
 - coccidiostatici e istomonostatici
 - vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile
 - oligoelementi
 - enzimi
 - microorganismi
 - carotenoidi e xantofille
 - antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito o con altre restrizioni;
- b. determinati prodotti per l'alimentazione animale:
 - prodotti proteici derivanti da microorganismi
 - altri composti azotati non contenenti proteine
 - aminoacidi e loro sali
 - idrossiaminoacidi;
- c. premiscele con i seguenti additivi:
 - coccidiostatici e istomonostatici
 - vitamine A e D
 - oligoelementi rame e selenio;
- d. alimenti composti per animali comprendenti premiscele contenenti i seguenti additivi:
 - coccidiostatici e istomonostatici;
- e. materie prime con un tenore di sostanze o prodotti indesiderabili superiore al tenore massimo, destinate alla detossificazione.

² Necessita di una registrazione chiunque vuole produrre (anche ad uso privato) uno dei seguenti alimenti per animali:

- a. additivi:

tutti gli additivi con un tenore massimo prestabilito o altre restrizioni non menzionati al capoverso 1;
- b. premiscele con i seguenti additivi:
 - enzimi
 - microorganismi
 - tutte le vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile, escluse le vitamine A e D
 - tutti gli oligoelementi, esclusi rame e selenio
 - carotenoidi e xantofille
 - antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito;

- c. alimenti composti per animali comprendenti premiscele contenenti i seguenti additivi:
- vitamine, provitamine e sostanze con effetti analoghi, chimicamente definite in modo inequivocabile
 - oligoelementi
 - enzimi
 - microorganismi
 - carotenoidi e xantofille
 - antiossidanti e altri additivi con un tenore massimo prestabilito.

³ Il Dipartimento disciplina le esigenze poste ai produttori in materia di omologazione e registrazione.

⁴ Al momento dell'omologazione o della registrazione ai produttori viene rilasciato rispettivamente un numero d'omologazione o di registrazione.

Art. 21a Importazione

Chiunque vuole mettere in commercio in Svizzera alimenti per animali giusta l'articolo 21, non fabbricati in Svizzera, deve dimostrare che nel Paese di produzione vengono poste ai produttori esigenze equivalenti a quelle vigenti in Svizzera.

Art. 22 cpv. 2 lett. a

² Su tutti gli imballaggi o le relative etichette, sul bollettino di consegna in caso di forniture sfuse o sulla fattura in caso di materie prime o alimenti semplici per animali devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

- a. la designazione dell'alimento per animali giusta l'articolo 2 capoverso 1; questa indicazione non è necessaria in caso di additivi e di materie prime;

Art. 24 cpv. 3

³ Può fissare i tenori massimi e le soglie d'intervento al disotto dei tenori massimi di sostanze indesiderabili negli alimenti per animali nonché stabilire in quali mezzi di trasporto e contenitori è vietato trasportare alimenti per animali.

Art. 25 Competenze dell'Ufficio federale

¹ Salvo disposizioni contrarie, l'Ufficio federale esegue la presente ordinanza e le prescrizioni che ne derivano; in particolare autorizza gli alimenti per animali e controlla gli alimenti per animali, le aziende produttrici e il commercio di alimenti per animali.

² Esso può prelevare o esigere campioni e analizzarli o farli analizzare.

³ Su domanda, l'indennità per i campioni è pagata al prezzo corrente. Non hanno diritto all'indennità le ditte o le persone che producono, fabbricano, importano, forniscono in un nuovo imballaggio, trasformano o confezionano l'alimento per animali controllato.

⁴ L'Ufficio federale è autorizzato ad analizzare o a far analizzare ogni anno un campione per prodotto o, nella misura in cui il comportamento di una ditta o di una persona lo giustifichi, più campioni a spese della ditta o della persona che produce, fabbrica, importa, fornisce in un nuovo imballaggio, trasforma o confeziona gli alimenti per animali.

⁵ L'Ufficio federale pubblica annualmente una lista di tutti i produttori omologati e registrati.

⁶ L'Ufficio federale può, dopo aver sentito gli Uffici interessati, stabilire tenori massimi provvisori di sostanze indesiderabili presenti negli alimenti per animali. In seguito sottopone la richiesta di modifica dell'allegato 10 al Dipartimento.

Art. 27, frase introduttiva

Nel settore degli additivi giusta l'articolo 2 capoverso 1 lettera d, segnatamente dei coccidiostatici, degli istomonostatici e dei probiotici, occorre sentire, come organo consultivo, l'Istituto: ...

Art. 28 Statistica della cifra d'affari

Su domanda dell'Ufficio federale, le ditte e le persone che fabbricano e/o mettono in commercio o importano alimenti per animali sono tenute a fornire informazioni sui quantitativi da loro messi in commercio.

Art. 30

Abrogato

II

Disposizioni finali della modifica del 16 ottobre 2002

¹ Gli alimenti per animali possono essere fabbricati e messi in commercio secondo il diritto previgente fino al 31 dicembre 2003.

² Chiunque non è omologato giusta l'articolo 20 del diritto previgente, ma necessita dell'omologazione o della registrazione giusta il nuovo articolo 21, deve presentare la relativa documentazione entro il 30 giugno 2003 alla Stazione federale di ricerche.

³ Gli alimenti per animali che sono stati fabbricati secondo il diritto previgente entro la scadenza del termine transitorio, possono essere importati o messi in commercio fino allo spirare della data di scadenza.

III

Modifica del diritto vigente

Le seguenti ordinanze vengono modificate come segue:

1. Ordinanza del 22 settembre 1997⁶ sull'agricoltura biologica*Art. 1 cpv. 1 lett. c*

¹ La presente ordinanza è applicabile alla designazione dei prodotti seguenti come prodotti biologici:

- c. le materie prime degli alimenti per animali, gli alimenti composti per animali e gli alimenti per animali non compresi nella lettera a e impiegati nell'alimentazione degli animali da reddito.

2. Ordinanza del 20 aprile 1988⁷ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali*Art. 52 cpv. 2^{bis}*

^{2bis} Sugli imballaggi o sui recipienti di spedizione provenienti dalla Comunità europea, invece del Paese d'origine può essere indicata la Comunità europea e, in codice, il Paese di provenienza.

⁶ RS 910.18

⁷ RS 916.443.11

*Allegato***Divieti di importazione e di transito nel traffico viaggiatori**

Tipo di merce	Provenienza
1 Prodotti ¹ di solipedi e di ruminanti	1.1 Africa: tutti i Paesi 1.2 Asia: tutti i Paesi eccetto il Giappone 1.3 Sudamerica: tutti i Paesi eccetto il Cile 1.4 Europa: Bielorussia, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina
2 Prodotti ¹ di suini e di cinghiali	2.1 Africa: tutti i Paesi 2.2 Asia: tutti i Paesi eccetto il Giappone 2.3 Sudamerica: tutti i Paesi eccetto il Cile 2.4 Europa: Bielorussia, Moldavia, Russia, Turchia, Ucraina
¹ Prodotti che nel traffico di merci commerciali devono essere sottoposti a un controllo veterinario di confine.	

IV

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

16 ottobre 2002

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz